

REGOLAMENTO SPECIALE DEGLI ORTAGGI DA FUSTO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

COMITATO DI FILIERA DELLE PATATE E CAROTE E DI TUTTI GLI ORTAGGI A TUBERO E A RADICE, DEGLI ORTAGGI DA FOGLIA E DEGLI ORTAGGI DA FUSTO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI L'AQUILA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Le tipologie di categorie contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana sono le seguenti:

- Asparagi
- Cardi
- Finocchi
- Sedani
- Altri ortaggi da fusto
- Ortaggi da fusto IV gamma

Il lotto minimo negoziabile = 1 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €/Kg

Il lotto minimo negoziabili per le categorie di prodotto di IV gamma = 1 confezione

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €/conf.

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente Regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione definite dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche col Regolamento CE n.701/2012 del 30 luglio 2012.

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007.

Nel caso di prodotti a "denominazione" le norme di commercializzazione sono quelle indicate dallo specifico Disciplinare.

Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo, si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

Fatte salve le specifiche definite dalle normative vigenti in materia e successive modifiche, la definizione del prodotto, le disposizioni relative alla qualità (caratteristiche minime, requisiti di maturazione, classificazione), le disposizioni relative alla calibrazione, le disposizioni relative alle tolleranze (tolleranze di qualità e tolleranze di calibro), le disposizioni relative alla presentazione (omogeneità, condizionamento e imballaggio) e le disposizioni relative alle indicazioni esterne saranno quelle indicate nella scheda informativa dei prodotti.

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, gli enti certificatori ed il numero di certificazione nel caso di prodotti "da agricoltura biologica", "DOP", "IGP" o "a marchio".

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione specifica, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare il calibro e l'origine dei prodotti commercializzati.

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione generale, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti commercializzati.

I prodotti ortofrutticoli denominati "IV gamma" devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge n.77/2011 del 13 maggio 2011.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Varietà
- Calibro
- Provenienza: Italia (provincia/Regione), Estero (Nazione)
- Confezionamento
- Denominazioni e/o marchi
- Altre informazioni (caricamento di un documento)
- Altre caratteristiche
- Lavorazione
- Modalità di coltivazione

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale:

- Tempi e modalità di pagamento
- Specifiche di consegna e ritiro
- Modalità di risoluzione delle controversie

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (deroga all'art. 9 delle disposizioni generali)

Fatto salvo il resto:

a) Per contratti stipulati alla condizione di consegna "pronta", la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 24 (ventiquattro) ore per il ritiro della merce.

b) Per contratti stipulati alle condizioni di consegna differita – giornaliera, bisettimanale, settimanale – il venditore accorda al compratore una franchigia di 24 (ventiquattro) ore per il ritiro della merce ad ogni singola consegna."

Diritto di rifiuto della merce (deroga all'art. 11 delle disposizioni generali)

Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l'acquirente, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della merce, può rifiutare la merce con conseguente risoluzione del contratto, dandone immediato avviso scritto al venditore e

tempestiva comunicazione alla società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo in Arbitrato, e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto di rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.

Diritto di rifiuto della merce (integrazione all'art.11 delle disposizioni generali)

Nel caso in cui il contratto faccia riferimento ad un accordo quadro o un accordo interprofessionale si farà riferimento all'art.12.

Inadempimenti (integrazione all'art.12 delle disposizioni generali)

Qualora il contratto faccia riferimento ad un accordo o contratto quadro o un accordo interprofessionale, così come definiti ai sensi dell'art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27, le tolleranze e gli abbuoni riferiti alle caratteristiche qualitative della merce saranno regolate con riferimento al coacervo dei contratti facenti riferimento al medesimo accordo, i cui estremi identificativi dovranno essere obbligatoriamente indicati nel contratto.

Cause di forza maggiore (deroga all'art. 13 delle disposizioni generali)

In caso di eventi imprevedibili e dimostrabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 3 (tre) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

Reclami (deroga all'art. 14 delle disposizioni generali)

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con conferma di lettura, entro e non oltre 12 (dodici) ore dal ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona.;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari;

- Regolamento della Camera Arbitrale di L'Aquila;

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.